



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SRDUTA DEL 03/10/2006

=====

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BA'FTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 629

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente "Modifiche alla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche".



629 - 3 OTT. 2006 *lv*

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente "Modifiche alla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche"

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2001 n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree Sottoposte a Vincolo Paesistico"

VISTI gli articoli 21 e 22 della l.r. 24/98 che prevedono la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale unico piano territoriale paesistico regionale in grado di unificare e coordinare i 29 (ventinove) Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti;

VISTO l'articolo 23 della l.r. 24/98 che affida alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica la redazione del PTPR;

VISTA la D.G.R. n. 5814 del 3.11.98 che ha approvato l'accordo per la redazione del PTPR d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della costituzione si è reso necessario apportare alcune modifiche tese ad adeguare la l.r.24/98 all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, avvenute con l.r. 18/2004;

CONSIDERATO che con l'introduzione del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e con il successivo e più recente Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 42/2004 in relazione al paesaggio" si rende necessario introdurre nella l.r. 24/98 una ulteriore disposizione finalizzata ad assicurare il raccordo fra i contenuti innovativi attribuiti ai piani paesaggistici nella citata disposizione nazionale, costituente norma prevalente, e la legge regionale stessa in particolare alla luce di quanto contenuto nell'articolo 156 del Codice: "Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici" che obbliga le regioni, pena provvedimenti di natura sostitutiva, ad adempiere entro il 1 maggio 2008;

VISTA la LR n. 19 del 23 dicembre 2005 con cui sono state apportate delle modifiche alla LR 24/98, in particolare all'art. 21 con la individuazione del termine del 31 ottobre 2006 per l'approvazione del PTPR;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*P. Marrazzo*



CONSIDERATO che con LR n. 4 del 28 aprile 2006 rispettivamente agli articoli 70 e 71 sono state introdotte delle modifiche rispettivamente alle LR 38/99 e alla LR 24/98, volte a creare una stretta sinergia fra l'entrata in vigore della nuove disposizioni in materia urbanistica e l'adozione del PTPR affinché la delega a Comuni e Province, ivi prevista, sia inserita in un quadro normativo e di pianificazione ben strutturato e definito anticipatamente dallo stesso Piano paesistico;

RITENUTO pertanto, fermo restando l'impegno ad adottare il PTPR ai sensi di legge entro l'anno in corso, di dover modificare il termine per l'approvazione dello stesso portandolo al 31 dicembre 2007, al fine di evitare l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia restrittive contenute nell'articolo 21 della legge 24/98;

RITENUTO pertanto indispensabile pervenire, prima dell'adozione del PTPR ad una modifica della l.r. 24/98;

VISTA la Relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

DATO ATTO il presente atto non è soggetto a concertazione;

All'unanimità;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche" che consta di n. 3 articoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Relazione



Modifica L.R. 24/98



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*



ALLEG. alla DELIB. N. 629

DEL 3 OTT. 2006

leg

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, n. 24  
(PLANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE  
SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten initials]*

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: "entro il 31 ottobre 2006," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007,".

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 36 bis della l.r. 24/1998 rubricato "Norma transitoria")*

1. All'articolo 36 bis della l.r. 24/1998, rubricato "Norma transitoria", come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero dell'articolo e la rubrica sono così modificati:

"Art. 36 quater

(Criteri per la redazione del primo PTPR – Disposizioni transitorie);

b) al comma 1 ter dell'articolo 36 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32, le parole "dell'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'approvazione".

c) dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 bis è inserito il seguente:

"1 quater. Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo."



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo


*Pietro Marrazzo*

*to* *Flora*

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



10

## RELAZIONE SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 24/98

Gli articoli 21 e 22 della Legge Regionale. 24/98 prevedono la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale unico piano territoriale paesistico regionale in grado di unificare e coordinare i 29 (ventinove) Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti;

Il progetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) si è concluso.

Il lavoro si è rivelato molto complesso e di non semplice definizione in quanto il mandato del legislatore era rivolto verso due precise direzioni:

1) rendere omogenei ed univoci i Piani su tutto il territorio regionale evitando disparità di comportamento nell'azione amministrativa; va sottolineato che allo stato attuale sono in vigore nella Regione ben 29 piani paesistici tra loro diversi per norme e cartografia creando una oggettiva difficoltà ad amministrazioni e cittadini.

2) trasferire su una cartografia omogenea e aggiornata, la Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000, i Piani stessi e tutte le informazioni sul regime vincolistico.

Il Piano ha dunque ottemperato a tali obiettivi istituzionali ed ha inoltre tenuto in considerazione la notevole evoluzione della legislazione e degli indirizzi nel frattempo intervenuti a livello nazionale ed europeo, in particolare del:

- Convenzione Europea de paesaggio dell'ottobre 2000;
- Accordo Stato/Regioni in materia di paesaggio DM aprile 2001;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgvo 22 gennaio 2004, n. 42.

Con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della costituzione si è reso necessario apportare prime modifiche tese ad adeguare la l.r.24/98 all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, avvenute con l.r. 18/2004;

Inoltre con l'introduzione del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e con il successivo e più recente Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 42/2004, in relazione al paesaggio" si rende necessario introdurre nella l.r. 24/98 una ulteriore disposizione finalizzata ad assicurare il raccordo fra i contenuti innovativi attribuiti ai piani paesaggistici nella citata disposizione nazionale, costituente norma prevalente, e la legge regionale stessa in particolare alla luce di quanto contenuto nell'articolo 156 del Codice: "Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici" che obbliga le regioni, pena provvedimenti di natura sostitutiva, ad adempiere entro il 1 maggio 2008;

La LR n. 19 del 23 dicembre 2005 ha apportato delle modifiche alla LR 24/98, in particolare all'art. 21 con la individuazione del termine del 31 ottobre 2006 per l'approvazione del PTPR;

Con LR n. 4 del 28 aprile 2006 rispettivamente agli articoli 70 e 71 sono state introdotte delle modifiche rispettivamente alle LR 38/99 e alla LR 24/98, volte a creare una stretta sinergia fra l'entrata in vigore della nuove disposizioni in materia urbanistica e l'adozione del PTPR affinché la delega a Comuni e Province, ivi prevista, sia inserita in un quadro normativo e di pianificazione ben strutturato e definito anticipatamente dallo stesso Piano paesistico.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




Si ritiene pertanto, fermo restando l'impegno ad adottare il PTPR ai sensi di legge entro l'anno in corso, di dover modificare il termine per l'approvazione dello stesso portandolo al 31 dicembre 2007, al fine di evitare l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia più restrittive contenute nell'articolo 21 della legge 24/98.

Si ritiene pertanto indispensabile pervenire, prima dell'adozione del PTPR ad una modifica della l.r. 24/98 che riguardi:

- Articolo 21 - spostamento della data di approvazione del PTPR al 31 dicembre 2007;
- Articolo 36 bis: cambio numerazione in 36 quater, comma 1ter - correzione di errore materiale, comma 1 quater nuovo, finalizzato al raccordo organico fra le nuove disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Dig.vo 42/2004 e 157/2006 – e la LR 24/98;
- Articolo entrata in vigore con urgenza.

**L'ASSESSORE**

*Massimo Pompili*



Il Presidente della Regione Lazio  
*Piero Mercurio*

